

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"CONCAMMINA-MOLISE"**

1) Denominazione e sede

- 1.1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione non riconosciuta denominata: CONCAMMINA-MOLISE APS (Associazione di promozione sociale).
- 1.2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione CONCAMMINA-MOLISE APS aggiungerà alla denominazione anche la locuzione/acronimo "ETS" o "Ente del Terzo Settore"
- 1.3. L'Associazione ha sede legale in via Principe Umberto, 12 nel Comune di Conca Casale e opera nel territorio della Regione Molise ed intende operare anche su tutto il territorio nazionale ed internazionale.
- 1.4. Il trasferimento della sede legale, purché nel territorio del Comune di Conca Casale, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.

2) Statuto

- 2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3) Efficacia dello statuto

- 3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

4) Interpretazione dello statuto

- 4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

5) Oggetto sociale, finalità e attività

- 5.1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, laica e democratica e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
- 5.2. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.
- 5.3. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS.
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- 5.4. L'Associazione persegue le finalità e gli scopi di cui ai commi precedenti mediante l'esercizio in via esclusiva o principale a favore di associati, di loro familiari o di terzi, e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona e del principio di pari opportunità tra generi, delle seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Organizzazione di escursioni (trekking) naturalistiche ed uscite sul territorio del comune di Conca Casale, della Regione Molise nonché di tutto il territorio nazionale ed internazionale;
 - Tracciatura di sentieri destinati all'escursionismo e la loro identificazione attraverso segnaletica e mappatura.
 - Ricerca e realizzazione di progetti finalizzati alla promozione dell'attività di escursionismo nella sua più ampia accezione, anche attraverso la partecipazione ad iniziative e bandi;
 - Partecipazione a progetti integrati di valorizzazione storico-culturale-paesaggistico e turistica del territorio
 - Promozione e organizzazione, in maniera diretta o indiretta, in collaborazione con Enti pubblici o privati o altre associazioni, di corsi di formazione, ricerche e studi, convegni e seminari, finalizzati alla qualificazione delle

professionalità degli associati, o degli aspiranti tali, secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni.

- Pubblicazione di materiale informativo, riviste, brochure che diffondono l'attività dell'Associazione, la cultura della natura e delle attività ad essa correlate;
 - Organizzazione di convegni, manifestazioni, incontri, seminari per la promozione e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, storico e artistico e delle tradizioni popolari nonché spettacoli, concerti ed altre iniziative di animazione e sensibilizzazione.
 - Promozione e organizzazione di iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento delle proprie finalità e scopi, effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
- 5.5. L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statuari purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
- 5.6. Nel raggiungimento della finalità statuarie l'Associazione potrà altresì cooperare o aderire ad iniziative di altre associazioni, di enti pubblici e privati, e di altri organismi di cui riconosce e condivide finalità, progetti e programmi operativi.

6) Ammissione degli associati e numero minimo

- 6.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le altre Associazioni di Promozione Sociale che, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti.
- 6.2. Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
- 6.3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge, cioè 7 persone fisiche o 3 Enti. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 6.4. Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.
- 6.5. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.
- 6.6. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.
- 6.7. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 6.8. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
- 6.9. Gli Associati si dividono in:
- a) Soci **"Fondatori"** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ed alla stesura del presente Statuto.
 - b) Soci **"Ordinari"** coloro che verseranno l'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente Statuto ed allo svolgimento delle attività associative.
 - c) Soci **"Onorari"**; possono essere nominati soci Onorari, su proposta di qualsiasi socio e con parere favorevole del Consiglio Direttivo, coloro che abbiano acquisito particolari meriti per il loro impegno e la loro opera a favore dell'Associazione. I soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa.

7) Diritti e doveri degli associati

- 7.1. Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di:
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
 - esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Consiglio Direttivo o al Presidente.
- 7.2. Gli associati hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con gli scopi e le finalità associative e osservare un comportamento socialmente ed eticamente corretto, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale sia nelle relazioni interne verso altri associati che nelle relazioni verso terzi esterni all'Associazione.

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

8) Perdita della qualifica di associato

- 8.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 8.2. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo; la richiesta di recesso ha effetto immediato; la cancellazione del socio dal libro soci è comunicata all'interessato. Il recesso non prevede alcun rimborso delle quote versate. Il socio dimissionario è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.
- 8.3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.
- 8.4. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

9) Gli organi sociali

- 9.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- l'Organo di controllo (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS);

10) Assemblea

- 10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 10.2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 10.3. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta almeno la metà (1/2) degli associati.
- 10.4. L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato per posta ordinaria, telefax, posta elettronica anche certificata, o con altro mezzo idoneo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 10.5. La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione. La seconda convocazione può avere luogo da mezz'ora dopo a non oltre quindici giorni dalla prima convocazione.
- 10.6. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati mediante modalità telematiche, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
 - che il segretario provveda alla formazione e sottoscrizione del verbale e all'immediato invio al Presidente per la rilettura e validazione, o con immediata lettura e sottoscrizione se presenti nello stesso luogo;
 - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
- 10.7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 10.8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
- 10.9. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
- 10.10. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a due.
- 10.11. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

11) Competenze inderogabili dell'Assemblea

- 11.1. L'Assemblea ordinaria:

- stabilisce il numero ed elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva eventuali regolamenti interni di funzionamento dell'ente
- delibera sulla esclusione degli associati;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 11.2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
- 11.3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 11.4. L'Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 11.5. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

12) Consiglio Direttivo

- 12.1. L'Organo di amministrazione, di seguito denominato Consiglio Direttivo, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 12.2. L'organo di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea.
- 12.3. Il Consiglio resta in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 12.4. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate, che siano iscritte nel libro soci con anzianità minima di tre mesi alla data di convocazione delle assemblee, fatta salva una eventuale maggiore anzianità di iscrizione associativa che venga stabilita da regolamenti interni.
- 12.5. Per i primi tre mandati, il Consiglio Direttivo deve essere costituito da un numero di "Soci fondatori" che ne rappresentino almeno i 2/3 (due terzi).
- 12.6. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.
- 12.7. In sede di costituzione dell'Associazione, il primo Consiglio Direttivo è eletto dai soci fondatori.
- 12.8. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.
- 12.9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le delibere sono assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
- 12.10. La carica di Consigliere è gratuita.
- 12.11. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti le seguenti figure:
- Il Presidente
 - il Vice-Presidente
 - il Segretario
 - Tesoriere; tale carica può essere assunta anche da una delle tre figure di cui ai punti precedenti.
- 12.12. Il Consiglio Direttivo inoltre:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
 - redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
 - delibera in merito all'esclusione, decadenza e recesso dei soci;
 - delibera il trasferimento della sede legale dell'Associazione senza modifica di Statuto;
 - fissa la misura delle quote sociali annuali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
 - convoca le assemblee previste dallo Statuto;
 - delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, comprese l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
 - assume personale dipendente o stipula contratti d'opera con soci e terzi;
 - delibera su tutti gli altri aspetti della gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.
 - documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del CTS e successive modificazioni, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
- 12.13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13) Presidente e Vice-Presidente

- 13.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

- 13.2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
- 13.3. Il Presidente resta in carica 4 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.
- 13.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.
- 13.5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

14) Segretario

- 14.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

15) Tesoriere

- 15.1. Il Tesoriere/Amministratore, eletto tra i soci, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali. Egli provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all'aggiornamento dei libri contabili dell'Associazione. Provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

16) Organo di controllo

- 16.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS e successive modificazioni. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 16.2. L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 16.3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17) Revisione legale dei conti

- 17.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

18) Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

- 18.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

19) Risorse economiche

- 19.1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

- 19.2. L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti.

20) Rendiconto economico finanziario e bilancio di previsione

- 20.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle

- attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.
- 20.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
- 20.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
- 20.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

21) Volontari

- 21.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo non occasionale. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 21.2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 21.3. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nelle modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 co.4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

22) Lavoratori

- 22.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 22.2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

23) Libri sociali

- 23.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 - il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- 23.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo o al Presidente

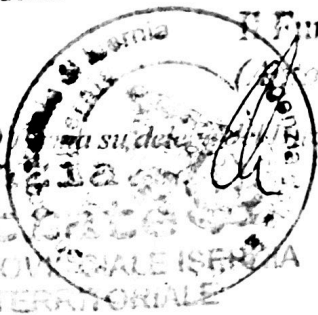
24) Devoluzione del patrimonio

- 24.1. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, è devoluto ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS e successive modificazioni.
- 24.2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
- 24.3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

25) Disposizioni finali

- 25.1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.
- 25.2. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F. Funzionario ()*
(Antonio Piscopo)
() in sostituzione del Funzionario Provinciale (Domenico Riccio)*


DIREZIONE PROVINCIALE ISCRIZIONI E REGISTRO DEL TERZO SETTORE
UFFICIO TERRITORIALE

REGISTRATO IL 23.03.2021
Al N° 298 serie 3 E 2000